



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

AVVOCATURA

Avv. Lucia IACOBONI - Avv. Sabrina TOSTI
Telefono: 0736.298342-226 - Telefax: 0736.298373
PEC: avv.sabrinatosti@pec.it
lucia.iacoboni@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER

Il **COMUNE di ASCOLI PICENO**, P.I.: 00229010442, in persona del Sindaco *pro-tempore*, Avv. Guido Castelli, nato a Siena il 30.11.1965 e residente in Ascoli Piceno, C.F.: CSTGDU65S30I726S, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Sabrina Tosti (C.F.: TSTSRN68B42A462H) e dall'Avv. Lucia Iacoboni (C.F.: CBNLCU60P58G148D) dell'Avvocatura interna (tel. 0736.298226-342 - telefax: 0736.298215 - PEC: avv.sabrinatosti@pec.it lucia.iacoboni@pec.it), in virtù di procura sindacale appositamente rilasciata e allegata al presente ricorso, e in forza della deliberazione n.122 assunta dalla Giunta Comunale in data 18.07.2017, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzo n. 82, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Bassi; di seguito indicato semplicemente **Comune**;

ricorrente

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro-tempore*, C.F.: 80188230587, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 80184430587,

domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 80415740580, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 97149560589, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

resistenti

E nei confronti di

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, C.F.: 01232710374, con sede in Bologna Piazza Maggiore 6

controinteressato

In punto a: (1) **annullamento** – previa sospensione - **del DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. Del 29/5/2017, Serie Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25**, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)", limitatamente alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della **Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017**, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Ascoli Piceno (pag. 111, G.U.R.I. del 29/5/2017, Serie Generale n. 123) ; (2) **accertamento** dell'obbligo del Ministero di Giustizia a provvedere e, correlativo diritto del Comune di Ascoli Piceno a percepire il rimborso nei limiti di cui all'art. 1 della Legge n. 392/1941 di tutte le somme anticipate per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, per un totale di € 1.292.099,19 a titolo di capitale – in quanto le spese sono state sostenute fino al 31/8/2015 - oltre agli interessi legali, da quantificarsi dalla data di effettivo esborso delle somme come documentate, ovvero, in subordine, dalla data di invio dei rendiconti, ovvero, in

ulteriore ipotesi subordinata, dalle scadenze stabilite dal D.P.R. 187/98, con rivalutazione monetaria, con espressa pronuncia sull'incapacità del Decreto emanato di modificare le norme di legge contenute nel DPR 187/1998, e, in ogni caso, sull'irretroattività di percentuali ora per allora determinate; (3) **condanna** del Ministero della Giustizia a corrispondere al Comune di Ascoli Piceno la somma di € 1.292.099,19 a titolo di rimborso delle spese di giustizia sopportate sino al 31.08.2015 oltre interessi e rivalutazione; **nonché ove possa occorrere** (4) **annullamento** della nota del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG.01/04/2016.0044798 di riscontro alla messa in mora e diffida a determinare, quantificare e corrispondere le spese sostenute dal Comune di Ascoli Piceno formulata in data 18.03.2016; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto.

Premesso che:

- L'art. 1 della Legge n. 392 del 24.04.1941 obbliga i Comuni a sostenere *"le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici Giudiziari e, per le pigioni, riparazioni, manutenzioni, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici"* oltre le spese per la pulizia dei locali stessi.
- L'art. 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941 dispone che *"le spese indicate nell'art. 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari, senza alcun concorso nelle spese da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. **Ai detti Comuni sedi di Uffici Giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1 gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge"***
- Con D.P.R. n. 187/1998 è stato poi approvato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per la concessione ai Comuni del contributo per le spese di giustizia degli uffici giudiziari previsto dalla citata L. n. 392/1941. In particolare:
 - l'art. 1 stabilisce che *"il **contributo è determinato annualmente con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia**, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della*

programmazione economica e dell'Interno, **sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni di ciascun anno**" (testo vigente prima della modifica intervenuta con DPR n.61/2014);

- l'art. 3 prevede una richiesta da parte dei Comuni da sottoporre all'esame delle Commissioni territoriali di manutenzione istituite in ogni circondario che devono esprimere il parere e trasmetterlo entro il 15 maggio di ogni anno al Ministero di Giustizia;

- l'art. 2 stabilisce che il Ministero di Giustizia deve versare il contributo in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e **pari al 70% di quanto erogato nell'anno precedente**, e la **seconda a saldo entro il successivo 30 settembre**.

Il che vuol dire che: (a) l'acconto da versare all'inizio dell'esercizio finanziario non può essere inferiore al 70% di quanto il Ministero ha erogato nell'anno precedente e (b) che l'intero contributo deve essere versato annualmente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo!

- Con DPR 21.2.2014, n. 61 (in G.U. 11.4.2014), sono state apportate modifiche al precedente DPR n. 187/1998, il quale ha sostanzialmente introdotto il c.d. principio del "limite dello stanziamento", necessariamente a valere dopo l'entrata in vigore della norma, atteso che non è in esso prevista alcuna retroattività, pena la violazione del principio della conservazione dei "diritti quesiti", della certezza del diritto e dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento;

- La L. n. 190 del 23.12.2014 ha disposto: 526. *"Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) "A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canonici in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari (...); 527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. (...)"*

Con la L. 190/2014 lo Stato ha stabilito dunque che: (1) il contributo ai Comuni è dovuto sino a tutto il 31/8/2015; (2) dal 1/9/2015 non sono più dovuti i fitti figurativi ai Comuni.

- Nel corso degli anni 2006-2015 (sino al 31.08.2015) il Comune di Ascoli Piceno ha sostenuto e anticipato tutte le spese descritte all'art. 1 della L. n. 392/1941, necessarie al funzionamento del cd. "servizio giustizia", relativamente agli immobili sedi del Tribunale, della Procura della Repubblica e degli Uffici del Giudice di Pace, provvedendo ritualmente a rendicontare le spese sostenute.

Tuttavia, nonostante la commissione di manutenzione presso il Tribunale di Ascoli Piceno abbia annualmente e tempestivamente approvato senza rilievi i rendiconti annuali (**doc.ti 1-10:** verbali e rendiconti annuali) e inoltrato tutta la documentazione al Ministero, Questo a tutt'oggi non ha erogato al Comune tutte le somme sostenute negli anni 2006-2015 e anticipate per le spese di giustizia di cui all'art. 1 della L. n. 392/1941.

Risulta *per tabulas* che a fronte di spese complessivamente sostenute per **€ 1.292.099,19** il Ministero ha erogato importi inadeguati e minimali come indicato nella tabella che segue:

STATUS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
Rendicontato	297.327,59	400.753,72	339.917,38	289.623,81	276.593,15	336.079,77	322.004,28	306.613,98	388.713,10	2.957.626,78
Acconto versato	267.722,00	293.905,00	293.905,00	231.780,00	225.129,00	207.373,31	81.747,00	95.039,20	57.222,90	1.753.823,43
Saldo versato	-	-	27.236,00	45.566,00	49.483,00			14.692,76	104.514,20	241.491,96
Totale da pagare	29.605,59	106.848,72	18.776,39	12.277,87	1.981,15	128.706,39	240.257,28	196.882,02	226.976,00	962.311,46

Al credito sopra indicato deve essere aggiunta la somma di € 329,787, 79 per le spese sostenute dal Comune nel corso dell'anno 2015 con ciò risultando un esborso complessivo ammontante a **€ 1.292.099,19** . Corre l'obbligo precisare che trattasi **di rendiconto di cassa** - con esclusione dei cd. fitti figurativi - fondato esclusivamente su parametri contabili certi come accertato dalle competenti commissioni.

Quanto sopra è stato meglio documentato dal Dirigente del Settore Finanziario con note del 18.03.2016 e del 14.07.2017 (**doc.ti 11 e 12**).

- Essendo ampiamente e inutilmente decorsi i termini entro i quali il Ministero avrebbe dovuto determinare e liquidare anche i saldi relativi agli anni 2006-2014 e definire dunque il procedimento previsto dalla citata normativa, con nota prot. 18783/04.02 del 18.03.2016, inviata via pec in data 19.03.2016, il Comune di Ascoli Piceno è stato costretto a diffidare - e mettere in mora - il Ministero di Giustizia a definire il procedimento mediante determinazione, liquidazione e conseguente erogazione del contributo dovuto a titolo di rimborso per le spese di giustizia sopportate per gli anni 2006-2014 pari a un importo complessivo di € 1.108.754,36 (cfr. doc. 11).

- Con nota n. 25137 del 14.04.2016 il Ministero di Giustizia ha riscontrato la diffida persistendo tuttavia nell'inadempimento (**doc. 13**);

Diversamente da quanto opinato dal Ministero, non può essere revocato in dubbio che l'asserita inesigibilità dei crediti vantati dal Comune per le causali sopra descritte dipende esclusivamente dall'inadempimento del Ministero stesso che a tutt'oggi non ha determinato e corrisposto al Comune le somme sostenute per le cd. spese di giustizia. Il Ministero di Giustizia giustifica la propria inerzia adducendo una generica "impossibilità" di calcolo in quanto non avrebbe concluso l'esame dei rendiconti di tutti i Comuni !!! L'argomento non può certamente giustificare il grave inadempimento del resistente il quale, essendo ampiamente trascorsi i termini di legge (L. n. 392/1941 e DPR n. 187/1998) e il termine assegnato con la diffida del 18.03.2016; la condotta inadempiente del Ministero, riconducibile a ritardi e/o inadempimenti estranei a questo Comune, non può certamente pregiudicare la legittima aspettativa di chi ha diligentemente assolto ai suoi impegni e non può in alcun modo interferire sull'altrui contegno e renderlo produttivo (cfr. *ex multis* TAR Lazio, I, n. 1133/2014, n. 13171/2014, n. 91/2017, n. 132/2017, n. 1069/2017). Ma v'è di più: il Ministero nel confermare che trattasi di rimborso di spese, specifica che all'esito del vaglio delle locali Commissioni di Manutenzione, effettua

ulteriori verifiche volte a detrarre gli importi dei fitti presunti e altre voci asseritamente non ammesse ex art. 1 L. n. 392/1941 (cfr. doc. 13). Ebbene nel caso di specie sono stati sempre effettuati rendiconti di cassa su parametri contabili certi; né il Comune ha mai rendicontato fitti presunti e/o voci non ammesse, avendo sempre anticipato canoni di locazione contrattualmente concordati. Tanto è vero che, diversamente da quanto genericamente prospettato dal Ministero mai nessun rilievo è stato mosso e comunicato ai rendiconti ritualmente offerti !!!

- Il comma 3 dell'art. 2 del DPR n. 187/1998 (testo vigente sino al 2014) stabilisce che "la rata a saldo è determinata tenendo presente le spese di cui all'art. 1 della L. n. 392/1941 sostenute dai comuni, il parere delle commissioni di manutenzione nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di Giustizia". E', pertanto, preciso obbligo del Ministero di Giustizia determinare le rate a saldo tenendo conto delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dai Comuni, approvate dalle commissioni di manutenzione, nei termini previsti dalla normativa, prevedendo all'uopo stanziamenti di bilancio idonei ad assolvere gli obblighi stabiliti, prima ancora che dalla legge ordinaria, dalla **Costituzione** che all'**art. 110** stabilisce il precetto secondo il quale "spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".

L'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in esame (L. n. 392/1941 e DPR n. 187/1998), alla luce del nuovo assetto costituzionale (modifica del titolo V), impone al Ministero di Giustizia di prevedere le risorse necessarie per garantire il cd. "servizio giustizia" e quindi determinare i contributi dovuti ai comuni, nei termini di legge, **tenendo conto delle spese effettivamente sostenute** e dei pareri resi dalle commissioni di manutenzione, non potendo essere imputati ai Comuni i costi del funzionamento del sistema giustizia senza incorrere in palese violazione della Costituzione !

In sintesi, l'interpretazione delle norme coerente con le previsioni costituzionali (artt. 5, 110, 114, 118 e 119 Cost.) impone che:

a) sia lo Stato (Ministero della Giustizia) ad assicurare il funzionamento del servizio giustizia , prevedendo all'uopo le risorse economiche necessarie per il funzionamento dei servizi e degli uffici giudiziari;

b) siano i Comuni ad agire quali meri anticipatori di cassa;

c) siano erogate dal Ministero di Giustizia le rate nei termini previsti dal DPR n. 187/1998, tenendo conto delle spese sostenute, parametro indiscusso, perché espressamente previsto dalla normativa, dell'adeguatezza del contributo.

- Si è detto che dall'1/9/2015 il regime delle spese necessarie agli Uffici di Giustizia è stato radicalmente innovato. Con la L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), è stato disposto che *"a decorrere dall'1/9/2015 le spese obbligatorie necessarie al funzionamento degli uffici giudiziari sono trasferite al Ministero,"* per effetto della modifica apportata al secondo comma dell'art. 1 della L. 24/4/1941 n. 392.

Con DPR n. 61/2014 (pubblicato in GU n. 140 del 18.06.2014) il Legislatore ha modificato gli artt. 1 e 2 del DPR n. 187/1998 nella parte in cui si è stabilito che l'importo del contributo è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario (cfr. art. 2 bis).

La modifica, tuttavia, non può trovare applicazione - *rationae temporis* - per le spese sostenute dai Comuni almeno sino al 2014.

- Non avendo il Ministero di Giustizia adempiuto agli obblighi di legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, del tutto inopinatamente, ha determinato il contributo di cui alla L. n. 392/1941 e al DPR n. 187/1998 con il decreto qui impugnato (**doc. 14**).

In data 29.05.2017, infatti, è stato pubblicato in G.U. il decreto del 10.03.2017 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha di fatto "azzerato" il contributo statale previsto dalla citata normativa stabilendo che: *"Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, e' attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute*

dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed e' erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.”

La tabella D allegata al DPCM del 10.03.2017 ha determinato la somma complessiva spettante al Comune di Ascoli Piceno in € 329.787,79 e previsto l'erogazione da parte del Ministero di Giustizia in n. 30 rate annuali (dal 2017 al 2046) dell'importo di € 10.879,18 cadauna (**doc. 15**).

Il decreto e l'allegata tabella D sono all'evidenza illegittimi per violazione delle norme sopra citate e lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, laddove:

(1) si determina il contributo complessivo spettante al Comune di Ascoli Piceno in € 329.787,79 per gli anni 2006-2015, a fronte di spese sostenute e rendicontate, ancora da rimborsare, ammontanti ad €1.292.099,19 (cfr. doc. 12);

(2) si stabilisce che il contributo così determinato sarà corrisposto in trenta rate annuali (dal 2017 al 2046);

(3) si condiziona l'erogazione del modestissimo contributo alla rinuncia espressa del Comune di Ascoli Piceno alle ulteriori somme e ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato.

- In un'ottica di leale collaborazione volta a garantire il pubblico interesse, con pec del 14.07.2017 il Comune di Ascoli Piceno ha espresso le proprie criticità circa le disposizioni recate nel DPCM, diffidando il competente Ministero di Giustizia a versare le somme effettivamente

sostenute e, a versare, comunque, con immediatezza le somme previste nel DPCM a titolo di acconto e senza condizione alcuna, riservando azioni a tutela dei propri diritti (cfr. doc. 12);

- il Comune di Ascoli Piceno si vede ora costretto a impugnare il decreto a tutela del pubblico interesse, dovendo in difetto rinunciare ai propri diritti e a un adeguato ristoro delle somme sostenute per le causali descritte.

La determinazione operata con il DPCM qui impugnato e le condizioni di erogazione ivi imposte sono manifestamente ingiuste e inique, illegittime e in contrasto con i basilari principi di buon andamento e buona amministrazione, pertanto il decreto merita di essere annullato *in parte qua* per i seguenti

MOTIVI

<p>Violazione L. n. 241/1990, artt. 21 <i>octies</i> L. 241/1990 e 1 del DPR n. 187/1998.</p> <p>Incompetenza. Eccesso di potere.</p>

Preliminarmente si eccepisce la illegittimità del decreto ricorrendo il vizio di incompetenza.

Vero è, infatti, che l'art. 1 del DPR n. 187/1998, come modificato dal D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61, stabilisce che *"il contributo previsto dall'art. 2 comma 1 della L. n. 392/1941 è determinato annualmente **con decreto del Ministero di Giustizia emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno**, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno ..."*.

L'art. 21 *octies* L. n. 241/1990 prevede espressamente che *"è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza"*.

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il provvedimento in parola non ha natura vincolata presupponendo lo svolgimento da parte della PA di un'adeguata istruttoria (cfr. *ex multis* Tar Lazio n. 1133/2014, 91/2017, 1069/2017).

E' evidente, nel caso che ci occupa, il vizio dell'atto impugnato siccome adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri anziché dal competente Ministro della Giustizia, organo designato dal

Legislatore a determinare il contributo dovuto ai Comuni che hanno sostenuto le spese necessarie per gli Uffici Giudiziari.

La determinazione del contributo di cui alla L. n. 392/1941 è atto di competenza del Ministro della Giustizia, organo al vertice di un'organizzazione diversa da quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri; deve, pertanto, considerarsi illegittimo per violazione di legge e annullabile per incompetenza il decreto qui impugnato siccome adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'attribuzione di detto potere in capo al Ministero della Giustizia è sancito anche dall'art. 110 della Costituzione oltre che dalla L. n. 392/1941 e dal DPR n. 187/1998.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941, 1 -3 del D.P.R. n. 187/1998. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.

L'art. 2 della L. 392 del 1941, dopo aver richiamato l'art. 1 che pone a carico del Comune dove hanno sede gli Uffici Giudiziari le spese necessarie per i relativi locali, dispone che lo Stato corrisponda all'Ente Locale un contributo annuo per le c.d. spese di giustizia nella misura stabilita dalla tabella allegata e, comunque, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno.

Gli artt. 1-3 del Regolamento di cui al DPR n. 187/1998, come sopra già dedotto, hanno poi delineato il procedimento per la determinazione e corresponsione del contributo, fissando al 30 settembre dell'anno successivo a quello di sopportazione delle spese da parte del Comune il termine entro il quale il contributo deve essere corrisposto per ristorare l'Ente Locale da tali considerevoli esborsi anticipati. Ciò nell'ovvio presupposto del completamento dell'intera attività istruttoria in data utile al rispetto del termine finale del 30 settembre, di cui al D.P.R. su citato.

Nel caso di specie, il termine è sempre stato scrupolosamente rispettato dal Comune di Ascoli Piceno, così come dalla Presidenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che ha sempre ritualmente e tempestivamente trasmesso la documentazione al Ministero della Giustizia dopo il vaglio da

parte della competente Commissione di Manutenzione.

Trattasi, nello specifico, dei rendiconti del Comune di Ascoli Piceno per spese sostenute per Uffici giudiziari negli anni 2006-2014, cui si aggiunge il 2015, redatti dalla Commissione di Manutenzione nelle apposite (cfr. doc.ti 1-10).

Non vi sono stati, pertanto, impedimenti alla determinazione e alla erogazione dei contributi delle menzionate annualità, considerato che le richieste devono essere trasmesse entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello dell'anno di riferimento, né vi sono stati rilievi (comunicati e/o contestati) sui rendiconti di cassa, sicché è certo che il Ministero, sulla base di quanto ricevuto, potesse procedere all'assegnazione dei contributi.

Il Ministero, invece, in violazione di legge, si è reso inadempiente almeno dal 2011 alla previsione del versamento in acconto del 70% a inizio dell'esercizio finanziario, percentuale fissata direttamente nel D.P.R., determinando mancati rimborsi di denaro meramente "anticipato" dal Comune per suo conto.

Il provvedimento qui impugnato, in difetto di contraddittorio e di istruttoria, nonché in mancanza di alcuna motivazione anche sui criteri adottati, pertanto in palese violazione di legge, ha operato un'**arbitraria** determinazione del contributo in aperta violazione di norme di legge (cioè del D.P.R. 187/1998), che impongono l'erogazione annuale di almeno un acconto non inferiore al 70% del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, e un **saldo in misura da determinare** sulla base delle spese sostenute, del parere della Commissione di manutenzione e degli stanziamenti di bilancio di previsione della spesa del Ministero (ma certo non inferiore alla misura dell'acconto dovuto).

Dunque, la sola parte che semmai può essere oggetto di determinazione da parte del Ministero è il saldo, non certo l'acconto, che deve essere del 70%! Risulta, invece, che nel corso degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 sono state erogate somme inferiori alla percentuale fissata dal DPR n. 187/1998, mentre nulla è stato ancora erogato per l'anno 2015.

Ciò integra da un lato una inammissibile modifica – non consentita dal principio della gerarchia delle fonti - ad opera di un D.P.C.M. (fonte secondaria e di grado inferiore), del D.P.R. 187/1998, che è invece norma primaria di legge; integra dall'altro lato una inammissibile "compensazione"

parziale (di fatto un azzeramento del contributo) e con effetti retroattivi (cioè su spese già sostenute), ad opera di un mero atto amministrativo, adottato da un Organo incompetente, fra crediti e debiti, ledendo l'affidamento del Comune di Ascoli Piceno nelle prescrizioni del superiore DPR 187/1998, che assegna al Ministero discrezionalità nella sola determinazione del saldo, ma assicura al Comune almeno un acconto del 70%. Affidamento ingenerato dalla legge in primo luogo, ma anche dal Ministero di Giustizia che sino all'anno 2010 ha corrisposto importi in percentuale mai inferiore al 90% delle spese anticipate.

Il tutto in violazione anche del principio di leale collaborazione e di affidamento.

Nessun dubbio quindi sulle innumerevoli illegittimità prospettate.

Il decreto, invero, senza alcuna motivazione e deduzione in ordine ai criteri adottati, alle decurtazioni operate e alle percentuali applicate, e dunque senza consentire alcuna difesa agli enti coinvolti, ha disposto un sostanziale azzeramento del contributo in palese violazione di legge, addossando, in conseguenza, le spese del servizio giustizia interamente sui comuni !

La determinazione operata, infatti, è assolutamente inadeguata siccome rimborsa solo il 25% delle spese sostenute e illegittima laddove viola l'art. 1 del DPR n. 187/1998 nella parte in cui stabilisce che il *contributo è determinato annualmente sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni di ciascun anno.* (si rammenta a propria memoria la inapplicabilità delle modifiche disposte con DPR n. 61/2014).

Per i motivi esposti si censura la scelta operata da Presidente del Consiglio dei Ministri perchè palesemente inadeguata a realizzare le finalità che il potere esercitato nel caso è volto a realizzare. Vero è, infatti, che l'indebito utilizzo dello strumento del DPCM per regolare il rimborso delle spese di giustizia sostenute dai comuni - in spregio della legge anche costituzionale - determina lo sviamento del potere rispetto all'interesse pubblico da tutelare e alla finalità sottesa alla norma.

Illegittime e manifestamente ingiuste appaiono le ulteriori condizioni poste nel DPCM: (a) la rateizzazione in trenta anni del modesto contributo riconosciuto e (b) la rinuncia a ogni eventuale azione giudiziaria per la condanna al pagamento di un contributo adeguato!

Il DPR n. 187/1998 prevede, infatti, che il contributo di cui all'art. 2 della L. n. 392/1941 è corrisposto in due rate (acconto e saldo) entro il 30 settembre dell'anno successivo. Non risulta, pertanto, conforme a tale disposizione l'erogazione del contributo in trenta rate annuali (dal 2017 al 2046). Né è prevista nella disciplina citata l'erogazione del contributo condizionata alle gravose rinunce descritte nel DPCM.

Sul punto si evidenzia che quando si fa riferimento alla gestione finanziaria patrimoniale del denaro appartenente alla collettività, si deve aver riguardo a confini molto ristretti di regolazione degli atti attraverso i quali si dispiegano i correlati effetti. In diritto pubblico la rinuncia si configura come un provvedimento ammissibile solo in casi eccezionali in cui è espressamente prevista dalla legge o comunque da una disposizione normativa a mezzo della quale la PA fa venir meno un proprio diritto, accrescendo di conseguenza la posizione giuridica del destinatario attraverso la sua liberazione dal correlativo obbligo o da un dovere di prestazione.

Ciò stante la richiesta dei suddetti atti di rinuncia (di crediti fondati su dati contabili certi) oltre ad essere viziata da evidente sviamento di potere è palesemente illegittima; la Presidenza del Consiglio dei Ministri pretenderebbe, invero, con un atto amministrativo che il Comune ricorrente faccia venir meno il proprio diritto al reintegro di crediti già contabilizzati, accrescendo in conseguenza la posizione giuridica del Governo stesso a scapito dei cittadini, liberandolo, per l'effetto, dal correlativo obbligo !

Poiché l'istituto della rinuncia del credito appare riconducibile a una posizione di libera disponibilità dei propri interessi, propria del soggetto privato, e non invece della pubblica amministrazione, la quale deve necessariamente improntare la propria azione ai principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento, in difetto tra l'altro di alcuna intesa il Comune ha correttamente valutato non sussistere nel DPCM impugnato i presupposti e le condizioni previste dalla legge per rinunciare al credito di più di un milione di euro dei cittadini ascolani

anticipati per conto d'altri, senza incorrere in responsabilità per danno all'Erario per *mala gestio*.

E' di tutta evidenza che le citate condizioni - oltre che evidentemente illegittime - sono manifestamente ingiuste poiché arrecano un grave nocumento agli equilibri di bilancio dei comuni e, **non essendo fondate su precise disposizioni di legge che attribuiscono al Comune di Ascoli la disponibilità del diritto**, arrecano danno all'Erario comunale.

Sussistono, pertanto, i vizi dell'atto sopra enunciati.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941 e artt. 5, 81, 110, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere.

Il decreto è altresì illegittimo per violazione:

- dell'**art. 110** della Costituzione secondo il quale "**spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia**";
- dell'art. 5 della Costituzione secondo il quale "*la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo*";
- dell'**art. 114** della Costituzione secondo il quale "**I comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione**";
- dell'**art. 117** della Costituzione secondo il quale "*i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle **funzioni loro attribuite***". ;
- dell'**art. 119** della Costituzione secondo il quale "**i comuni ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.** "

Il provvedimento opposto si pone in evidente contrasto con i richiamati precetti costituzionali impedendo, di fatto, il raggiungimento della finalità perseguita dal Legislatore Costituzionale mediante il conferimento della funzione al Ministro della Giustizia.

E' evidente, infatti, che le disposizioni del DPCM qui impugnate non consentono di provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia come prescritto dalla Costituzione nel rispetto delle funzioni attribuite.

Il precetto costituzionale impone allo Stato, per il tramite del Ministro della Giustizia, di mettere a disposizione della collettività l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il che presuppone inevitabilmente lo stanziamento delle risorse economiche necessarie.

Il DPCM, invece, nel legittimare l'inadempienza del Ministero in danno dei cittadini, vorrebbe imporre ai Comuni di farsi carico di una funzione fondamentale che la Costituzione attribuisce esclusivamente all'Autorità Centrale e neppure in compartecipazione agli enti locali!

L'autonomia dei Comuni è garantita nei limiti territoriali che a questo sono propri in coerenza con le funzioni affidate da leggi generali della Repubblica (cfr. artt. 5 e 128 Cost. abrogato). Ne consegue che non possono essere attribuiti ai Comuni funzioni o compiti eccedenti i limiti della loro autonomia senza che a tali funzioni o compiti partecipi l'ente nella cui sfera essi abbiano rilevanza; tanto meno quando la stessa Costituzione li assegna a enti diversi, come nel caso delle spese per gli uffici giudiziari, che l'art. 110 Cost. attribuisce al Ministro della Giustizia, precludendo con ciò ogni diversa attribuzione con legge ordinaria.

A conferma di tale esclusiva attribuzione di funzioni si rinvia alla **disciplina del DPR n. 187/1998 che assegna proprio al Ministro della Giustizia il compito di determinare con decreto il contributo** previsto dall'art. 2 comma 1 della L. n. 392/1941.

La l. n. 392 del 1941 non determina alcuna attribuzione di funzioni ai Comuni ma semplicemente si limita a porre a loro carico oneri di spesa in ordine a funzioni che competono allo Stato, disponendo il conseguente rimborso del Ministero a fronte della presentazione dei rendiconti asseverati dagli Organi Giudiziari; ne deriva la evidente illegittimità del decreto impugnato in quanto mancando appunto la determinazione delle funzioni a dare contenuto all'autonomia comunale, la priva dell'autodeterminazione circa la ripartizione della spesa e la provvista delle corrispondenti entrate in ordine al complesso delle funzioni determinate in altra sede legislativa, con violazione dei citati precetti costituzionali oltre che degli artt. 81, 118 e 119 Cost. (vincoli di bilancio).

Il DPCM del 10.03.2017 ha determinato un'illegittima alterazione del rapporto tra compiti propri dei Comuni e copertura finanziaria nel senso che l'imposizione di oneri per attività estranee priverebbe l'ente obbligato del controllo sulle risorse necessarie per l'assolvimento del complesso delle funzioni istituzionali tipiche espressamente attribuite dal legislatore.

Non può essere revocato in dubbio che la Costituzione prevede l'esercizio della funzione giudiziaria, costituente un'attività rientrante tra gli scopi primari dello Stato, anche sotto il profilo dell'apprestamento dei necessari supporti strumentali che, in quanto posti a carico di un ente locale, non valgono certo a costituire un elemento a favore del superamento dei possibili condizionamenti materiali dell'ente locale nei confronti del titolare di una funzione giurisdizionale.

Il DPCM si pone in evidente contrasto con la normativa costituzionale e ordinaria circa le attribuzioni di funzioni proprie ai comuni.

Infatti, sin dalla legge 8/6/90 n. 142, oggi sostituita dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ("Testo Unico degli Enti Locali"), erano individuate le funzioni proprie del Comune, specificando tassativamente nell'art. 10 i compiti e le funzioni svolte per conto dello Stato (servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare). Il terzo comma dello stesso articolo precisava che "ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidati ai comuni dalla legge", la quale deve comunque regolare i relativi rapporti finanziari "assicurando le risorse necessarie".

I Comuni possono, quindi anche svolgere ulteriori e non proprie funzioni amministrative fatta salva l'attribuzione delle risorse necessarie.

Anche ai sensi della legge 15/3/97 n. 59 le funzioni e i compiti relativi all'amministrazione della giustizia risultano esplicitamente esclusi dal conferimento a regioni ed enti locali.

Tra i principi fondamentali da applicare nel conferimento di funzioni spicca quello di "responsabilità e unicità dell'amministrazione", che si articola *"nell'attribuzione ad un unico*

soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari a quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto ... della responsabilità ... di ciascuna attività amministrativa".

Dall'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata di questi principi discende che anche i *"compiti connessi, strumentali e complementari"*, quali quelli relativi al reperimento dei locali ove svolgere le funzioni, la manutenzione degli stessi e le spese occorrenti per il loro funzionamento, siano propri dell'amministrazione che svolge l'attività principale e, quindi, del Ministero della Giustizia.

L'interpretazione trova conferma anche nelle norme costituzionali. L'articolo 114 Costituzione stabilisce, infatti, che *"i comuni...sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"*; mentre il successivo articolo 119 esplicita meglio detto principio affermando che i comuni hanno *"autonomia finanziaria di entrata e di spesa"* nonché *"risorse autonome"*, le quali *"consentono ai comuni...di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite"*.

In conclusione, secondo la Costituzione il Comune è ente autonomo, in posizione paritaria rispetto agli altri enti; le risorse dei comuni sono funzionalmente preordinate a finanziare le funzioni ad essi attribuite ma tra queste non possono essere ricomprese quelle relative all'organizzazione e al funzionamento di servizi di altri enti né, conseguentemente, quelle relative alla giustizia, la cui competenza statale non è in discussione.

La disposizione del DPCM qui impugnata impone ai Comuni di sostenere la maggior parte delle spese del servizio giustizia – di competenza statale – privandoli tuttavia del potere di disporre della funzione e della spesa, con ciò impedendo la programmazione economica e finanziaria in coerenza con le proprie risorse finanziarie.

Vige, pertanto, l'incompatibilità tra l'interpretazione della legge n. 392/41 e del D.P.R. n. 187/98 data dallo Stato e l'attuale assetto istituzionale dell'ordinamento.

La normativa in questione, infatti, deve essere letta anche alla luce degli attuali principi costituzionali. Così, secondo la difesa dell'ente, il principio della autonomia degli enti locali, già

sancito dalla L. n. 142/90, oggi dal D. Lgs n. 267/00, e dal nuovo titolo V della Costituzione, comporta che, **se non si vuole dichiarare la L. n. 392/41 incostituzionale, si deve imporre allo Stato la refusione integrale delle spese sostenute dai comuni - o quanto meno la determinazione di un contributo adeguato il più possibile aderente alle spese sostenute dai Comuni - poiché questa è l'unica interpretazione conforme al dettato costituzionale.**

E' di tutta evidenza che la Costituzione, nell'attuale assetto, mette in discussione l'attualità del meccanismo normativo risalente al 1941 non risultando ammissibile alla luce della riforma del titolo V che la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Ministero e Comune circa le spese necessarie per gli uffici giudiziari sostenute per far fronte a una funzione statale sia unilateralmente determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da consentire allo Stato di intervenire mediante un modestissimo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie in bilancio e di alterare gli equilibri di bilancio dei comuni trasferendo a questi ultimi il disagio economico.

Un diverso opinamento affiderebbe a un atto amministrativo (DPCM) la libertà di aggravare economicamente - anche determinando l'impossibilità di erogare servizi - la situazione dei cittadini inserendo improprie tassazioni in violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione gravando solo alcuni comuni - e non altri ! -, mentre il Ministero può trincerarsi dietro la scusa delle insufficienze del bilancio statale !!!

Il rimborso determinato dal DPCM in percentuali minimali (25% delle anticipazioni) a seguito delle diverse misure di *spending review* adottate dal 2010 ad oggi produce **un grave nocumento per il bilancio del Comune non legato a spese di propria disponibilità ma all'anticipo di spese di competenza statale.**

Pertanto, l'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 392/1941 e del successivo DPR n. 187/1998 impone:

a) allo Stato (Ministero della Giustizia) di assicurare il funzionamento del servizio giustizia - in quanto funzione esclusivamente statale - prevedendo all'uopo le risorse economiche

necessarie da determinarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dai comuni, come espressamente previsto dalla L. n. 392/1941;

b) ai Comuni di agire quali meri anticipatori di cassa;

c) il ristoro da parte del Ministero ai comuni delle spese effettivamente sostenute o quanto meno la determinazione ed erogazione di un contributo adeguato, coerente con le spese sostenute, con acconti certamente non inferiore al 70% e rimborsi complessivi non inferiori al 90% in virtù dei riconoscimenti intervenuti sino all'anno 2011.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 24, 81, 111 comma 1, 118 comma 1, 119 e 120 della Costituzione. Difetto di istruttoria. Difetto di partecipazione procedimentale. Difetto di intesa. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Sviamento di potere. Manifesta ingiustizia. Violazione art. 1965 c.c.

Il decreto è illegittimo per violazione degli artt. 24, 81, 111, comma 1, 118, comma 1, e 119 Cost., nella parte qui impugnata in cui non consente alcuno spazio di difesa procedimentale per gli enti territoriali coinvolti, con la conseguente violazione:

- del principio di difesa di cui all'art. 24 Cost., trattandosi di procedimento sostanzialmente punitivo di indebito trasferimento dell'onere finanziario di competenza statale a carico del Comune;
- del principio del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.), a cui va ricollegato il principio del giusto procedimento;
- del principio dell'equilibrio di bilancio (artt. 81 e 119 Cost.);
- del principio di leale collaborazione.

Non sfugge a controparte che l'art. 81 della Costituzione pone il principio dell'equilibrio di bilancio; l'art. 119 Cost. pone altresì il principio dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, **nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci**.

In tale contesto costituzionale solo l'accordo, consente il rispetto dei principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni. Come noto il principio della necessità dell'accordo è ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale in tema di legislazione tributaria (*"Il principio costituzionale dell'indefettibilità del meccanismo dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria è il criterio in base a cui valutare le norme che regolano le loro relazioni finanziarie. Lo strumento dell'accordo, infatti, serve a conciliare, nel loro complesso, punti controversi o indefiniti, senza implicare un vincolo di risultato, bensì di metodo, dovendo le parti porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con gli indefettibili vincoli di finanza pubblica"*, (Corte Cost., 20.7.2016, n. 188).

Esso, tuttavia, è principio di bilancio, e non può trovare applicazione limitatamente alla normativa tributaria: il suo rispetto si impone in tutti i casi di conflitto tra livelli di governo destinati a incidere sui bilanci statale, regionale, comunale.

Indebitamente e in elusione dei principi costituzionali, il decreto del 10.03.2017 trasferisce interamente ai Comuni l'onere finanziario del funzionamento del cd. "sistema giustizia" di esclusiva competenza statale prevedendo una compartecipazione minimale statale mediante erogazione di un contributo da corrispondere in trent'anni, per giunta condizionato a "pesanti" rinunce dei comuni, con ciò gravando esclusivamente sui bilanci comunali; la decisione gravemente lesiva dell'interesse delle collettività locali è intervenuta in difetto assoluto di contraddittorio con i singoli enti coinvolti, in totale carezza di istruttoria e di motivazione sull'*an*, sul *quantum*, sulle condizioni e sui termini, con ciò impedendo il diritto di difesa e imponendo misure gravemente restrittive finalizzate a incidere pesantemente sugli equilibri di bilancio faticosamente raggiunti.

Lo Stato ha esercitato il suo potere in modo lesivo della autonomia finanziaria dei comuni coinvolti, e in modo da trasferire interamente su questi ultimi il costo delle spese di giustizia che invero gravano sul Ministero della Giustizia !

Nel corso del ricorso si è eccepita la mancanza di un procedimento di accertamento, di partecipazione del comune ricorrente all'eventuale e sconosciuto procedimento di determinazione del contributo, di istruttoria e di motivazione in relazione anche ai criteri adottati sul *quantum*.

Qui si censura, più a monte, la disposizione, perché i principi costituzionali di autonomia finanziaria degli enti locali e di leale collaborazione tra le amministrazioni renderebbero comunque del tutto insufficiente la mera partecipazione dei livelli periferici a un procedimento che fosse sostanzialmente governato dall'autorità statale.

Ciò vale a maggior ragione quando, come in questo caso, la stessa autorità statale vanti un interesse proprio a mantenere intatto il proprio bilancio, e a gravare i livelli periferici delle conseguenze negative.

Non v'è chi non veda allora come il DPCM qui impugnato, espressione unilaterale del potere decisionale dello Stato, sia gravemente lesivo del principio di leale collaborazione, e conduca a **distorsioni gravi del principio della autonomia finanziaria.**

Come recentemente evidenziato dalla Corte costituzionale, il principio pattizio, confermato dalla legge n. 42/2009 e dai decreti attuativi sul federalismo fiscale municipale (d.lgs. n. 118/2011) e sui meccanismi sanzionatori premiali per gli enti locali (d.lgs. n. 149/2011), diventa uno dei "criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento fra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio, intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che al sistema della finanza pubblica allargata" (Corte cost. n. 188/2016). Ancora, a riprova dell'imprescindibilità della previa intesa con i livelli di governo periferici, può farsi riferimento a una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 251/2016, con la quale la Consulta (con riferimento alla c.d. "legge Madia" - Legge Delega n. 124/2015 in tema di riforma della pubblica amministrazione) ha evidenziato che ove "Il legislatore statale svela (...) l'esigenza di procedere al coinvolgimento delle Regioni, poiché è consapevole di incidere sulle sfere di competenze regionali" sono

costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che prevedono *“che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata”*.

Si badi bene, la Corte Costituzionale ha affermato il predetto principio con riferimento all'attività legislativa dello Stato in una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni a statuto ordinario (ricorrente, in quel caso, era stata la Regione Veneto).

Orbene, a maggior ragione tale principio sarà applicabile al caso di specie, in cui l'attività, che si assume illegittima: a) ha natura procedimentale; b) incide direttamente sul bilancio del ricorrente, che è un ente locale di una Regione a Statuto Ordinario, imponendo la cancellazione di un credito; c) introduce condizioni e rinunce manifestamente ingiuste a carico di una sola parte!

La disposizione qui impugnata consente, infatti, l'applicazione unilaterale di una sostanziale “sanzione economica” sulla base di dati e criteri contabili incerti, contrastanti con la rendicontazione offerta dal Comune fondata invece su dati contabili di spesa certi, in assenza dell'approvazione dello strumento giuridico all'uopo previsto dall'ordinamento degli enti locali: il conto consuntivo.

La discrasia e la illegittimità divengono ancor più acute dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha modificato gli artt. 81, 97 e 119 Cost., introducendo **il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese del bilancio**, cui si aggiunge la legge rinforzata n. 243 del 2012, attuativa del comma 6 dello stesso art. 81, contenente la disciplina delle norme fondamentali volte ad assicurare il suddetto equilibrio e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni, anche degli enti locali.

Si ribadisce che le modifiche operate all'art. 119 Cost. hanno introdotto il principio secondo cui l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni debba essere assicurata nel rispetto dei relativi bilanci. In tale prospettiva il principio di pareggio di bilancio è un vincolo costituzionale, in grado di limitare l'autonomia finanziaria degli enti, nonché di subordinare al rispetto dell'obbligo di equilibrio di bilancio le politiche locali. Ciò si connette al principio di responsabilizzazione degli enti territoriali nel perseguimento degli obiettivi di equilibrio della

finanza pubblica nazionale (art. 119, primo comma, Cost.), in linea con l'ordinamento europeo. Tale contributo da parte degli enti locali è da considerarsi quale parametro ulteriore di legittimità e valutazione della loro gestione finanziaria rispetto al (solo) principio di equilibrio dei bilanci, essendo quest'ultimo relativo esclusivamente alla sostenibilità dei debiti assunti da ciascun ente in relazione alle funzioni proprie, mentre il primo imporrebbe agli enti territoriali di improntare la propria politica economica in maniera tale da correggere le instabilità della finanza pubblica nazionale.

Il principio trova conferma nell'art. 97, primo comma, Cost., affinché sia assicurata la "buona amministrazione".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viola pertanto i precetti costituzionali del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost., sesto comma, che rileva sia in fase di programmazione che di rendiconto di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa.

In altre parole, se in cassa non entra il denaro qualificato come "anticipazione" per conto d'altri (ndr: il Ministero della Giustizia), nelle percentuali fissate dalla legge, e inserito a bilancio come entrata da rimborsi, è evidente che il Comune, ente di prossimità ed erogatore di servizi alla cittadinanza, non è messo in condizione di attendere ai propri fini istituzionali.

Il Ministero, dunque, così facendo, viola altresì l'art. 120 Cost., ove viene in risalto il principio generale di "leale collaborazione", principio fondamentale che deve contraddistinguere l'operato di Stato, Regioni ed enti locali nelle materie in cui i rispettivi interessi e competenze si intersecano sino a sovrapporsi.

Tale principio è di grande portata e rilievo, poiché la leale collaborazione compare tra i principi fondamentali per i conferimenti di funzioni alle Regioni e agli enti locali, riconosciuto espressamente dalla Costituzione, a seguito della riforma del 2001, principio generale in grado di imporsi come criterio guida di tutte le relazioni interistituzionali, allorchè ci si trovi in situazioni di competenze connesse o interferenti spettanti ad enti diversi.

Nell'ultimo decennio i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni, a seguito delle manovre finanziarie, sono diminuiti sempre più determinando una situazione finanziaria di assoluta

insostenibilità. Soprattutto per enti, come quelli locali, deputati all'erogazione dei servizi pubblici, avamposto delle istanze dei cittadini.

In questo quadro di riduzione ampia e progressiva di trasferimenti, si inserisce l'anomalia rappresentata dalla disposizione qui impugnata che di fatto "azzerà" il contributo per le spese sostenute sino al 2015 e iscritte nel bilancio comunale !

La violazione dei principi costituzionali sopra richiamata risulta ancor più evidente se sol si consideri la condizione posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri (*sic* !); l'erogazione dell'esiguo contributo arbitrariamente e unilateralmente quantificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è condizionato a una rinuncia espressa del Comune a far valere il suo buon diritto: *"Il contributo spettante a ciascun comune e' riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed e' erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti"* .

Ebbene il Presidente del Consiglio dei Ministri sembrerebbe esigere un accordo e/o una transazione con il Comune di Ascoli Piceno (Ente che poi dovrà, eventualmente, sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia) in difetto assoluto di procedimento concordato e/o di interlocuzione con l'autonomia locale !

Tale *modus operandi* si pone in evidente contrasto con le norme costituzionali sopra richiamate (leale collaborazione, giusto procedimento, accordo tra le parti) e con i basilari principi del codice civile. L'art. 1965 c.c. stabilisce, infatti, che *"la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*.

Le condizioni poste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono unilaterali, ingiuste e arbitrarie perché impongono solo ai Comuni gravose rinunce in danno degli equilibri di bilancio

faticosamente raggiunti.

Il decreto è illegittimo perché nessuna intesa con il Comune di Ascoli Piceno è stata ricercata in aperta violazione sia degli artt. 2 L. n. 392/1941 e 1 DPR n. 187/1998 in senso costituzionalmente orientati, sia dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione fra le amministrazioni.

Anzi il DPCM è stato adottato nonostante le diffide formulate dal Comune !

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha puntualmente osservato che *"deve ritenersi esistente il principio della necessità di una leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni appartenenti ad un diverso livello di governo"*. L'attuazione di tale principio consente di evitare *"l'attivazione di mezzi di tutela giurisdizionale pensati per il cittadino davanti alla P.A. e che al contrario dovrebbero essere considerati per le amministrazioni una via d'uscita del tutto patologica"* (Cons. Stato, V, 9 luglio 2012, n. 3996 che conferma T.A.R. Puglia-Lecce, I, 25 gennaio 2012, n. 135).

Sicché sono palesemente illegittime le previsioni – per così dire – in automatico e deprocedimentalizzate: 1) della sostanziale integrale imputazione in capo ai Comuni delle spese sostenute nel corso degli anni per gli uffici giudiziari necessarie per garantire il funzionamento di un servizio di competenza statale; 2) della determinazione del contributo nella misura di € 326.375,48 siccome non tiene conto delle spese sostenute dal Comune come espressamente previsto dalla L. n. 392/1941, pertanto palesemente inadeguata; 3) dell'erogazione del contributo in n. 30 rate (dal 2017 al 2046) perché in contrasto con la disciplina del DPR n. 187/1998; 4) delle condizioni poste per l'erogazione (rinuncia a ogni ulteriore pretesa e azione giudiziaria).

A nulla rileva l'intesa asseritamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 23.02.2017 (nel corso della quale sono stati trattati svariati argomenti, dall'ICI all'IMU agricola per esempio) atteso che la partecipazione dell'ANCI, organo di mera rappresentanza politica dei comuni, non è idonea a esprimere la volontà degli enti coinvolti nel procedimento; tanto è vero che il DPCM

esige da ogni comune interessato - e non dall'ANCI - la dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo.

Ad ogni buon conto si rileva che in conferenza unificata l'ANCI *ha espresso avviso favorevole all'intesa* ad eccezione della soluzione prospettata in merito al ristoro delle spese giudiziarie *facendo riserve concernenti la soluzione proposta. (doc. 16).*

Anche sotto tale profilo il decreto merita di essere annullato.

IN VIA SUBORDINATA: Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge n. 392 del 24.04.1941 e artt. 1, 2 e 2 bis del DPR n. 187/1998 per violazione dell'art. 110 della Costituzione e degli artt. 5, 118, comma 1 e 119 cpv Cost.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere conforme alla disciplina di cui alla L. n. 392/1941 e DPR n. 187/1998 il provvedimento impugnato, si denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge n. 392/1941 e degli artt. 1, 2 e 2bis DPR n. 187/1998 - alla luce del nuovo assetto costituzionale introdotto con la riforma del titolo V e dopo la riforma dell'art. 81 - nelle parti in cui le suddette disposizioni prevedono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari le spese necessarie per il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e a carico dello Stato un contributo annuo su dette spese, con la conseguente violazione:

- dell'art. 110 della Costituzione che pone a carico del Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- dell'art. 118 comma 1 Cost. laddove stabilisce che i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze;
- dell'art. 119 cpv Cost. che stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Accertamento del credito e condanna ai sensi dell'art. 30 cpa del Ministero di Giustizia alla corresponsione delle somme sostenute dal Comune di Ascoli Piceno per il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il procedimento disciplinato nel D.P.R. n. 187/1998 su citato, si articola in una richiesta da parte dei Comuni, esaminata dall'apposita Commissione di Manutenzione, la quale entro il 15 maggio esprime il proprio parere sulla richiesta, validandola e lo trasmette al Ministero.

La disciplina impone al Ministero di Giustizia di corrispondere al Comune il contributo in due rate:

- la prima, in **acconto**, all'inizio di ciascun esercizio finanziario (pari al **70% di quanto erogato l'anno precedente**);
- la seconda, a **saldo, entro il 30 settembre**.

Malgrado la disciplina normativa e le scadenze temporali espressamente previste per l'acconto e il saldo, ad oggi il Ministero di Giustizia non ha ancora provveduto all'integrale rimborso delle somme anticipate dal Comune di Ascoli Piceno per le spese relative agli anni 2006-2015, malgrado il lungo tempo trascorso, avendo invero erogato somme assolutamente inadeguate in difformità al dettato della legge.

Nello specifico, sulle spese "validate" il Comune di Ascoli Piceno ha ricevuto (cfr. doc.ti 1-10):

- **per l'anno 2006**, il solo acconto di euro 267.722,00 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 297.327,59). Tale somma rappresenta il 90% del totale speso e validato dalla Commissione apposita; nessun saldo è stato erogato per l'anno in questione;
- **per l'anno 2007**, il solo acconto di euro 293.905,00 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 400.753,72). Tale somma rappresenta il 73% del totale speso e validato dalla Commissione apposita; nessun saldo è stato erogato per l'anno in questione;
- **per l'anno 2008**, l'acconto di € 293.905,00 e il saldo di € 27.236,00 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 339.917,38). Tale somma rappresenta il 94% del totale speso e validato dalla Commissione apposita;
- **per l'anno 2009**, un acconto di € 231.780,00 e un saldo pari ad € 45.566,00 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 289.623,87). Tale somma rappresenta il 95%

del totale speso e validato dalla Commissione apposita;

- **per l'anno 2010**, un acconto di € 225.129,00 e un saldo di € 49.483,00 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 276.593,15). Tale somma rappresenta il 99% del totale speso e validato dalla Commissione apposita;
- **per l'anno 2011**, il solo acconto di € 207.373,33 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 336.079,72). Tale modesta somma rappresenta il 61% del totale speso e validato dalla Commissione apposita, mentre ai sensi di legge sarebbe spettato - di solo acconto - il 70% di quanto erogato nel 2010; nessun saldo è stato erogato per l'anno in questione;
- **per l'anno 2012**, un modestissimo acconto di € 81.747,00 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 322.004,28). Tale importo rappresenta addirittura il 25% del totale speso e validato dalla commissione. Nessun saldo è stato erogato per l'anno in questione;
- **per l'anno 2013**, un modestissimo acconto di € 95.039,20 e un saldo di € 14.692,76 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 306.613,98) Tale importo rappresenta addirittura il 35% del totale speso e validato dalla commissione.
- **per l'anno 2014**, un minimale acconto di € 57.222,90 e un saldo di € 104.514,20 (a fronte di spese complessivamente sostenute per € 388.713,10) Tale importo rappresenta addirittura il 40% del totale speso e validato dalla commissione.
- **per l'anno 2015**, nulla, a fronte di una spesa per € 329.787,79.

Vale la pena indicare l'ordine di grandezza complessivo, per comprendere le difficoltà in cui il Comune di Ascoli Piceno è costretto dalle inadempienze del Ministero della Giustizia: si tratta di una esposizione di € 1.292.099,19, puntualmente anticipati facendo affidamento sulle modalità di rimborso fissate con il D.P.R. 187/1998 e rispettate dal Ministero sino all'anno 2010 con erogazioni di contributi mediamente mai inferiori al 90% delle spese anticipate dal ricorrente !

Per ognuna delle sopra elencate annualità:

- la Commissione di manutenzione ha approvato il rendiconto delle spese;
- il Presidente del Tribunale ha inviato i verbali al Ministero di Giustizia;

- il Ministero di Giustizia non ha comunicato alcun rilievo.

Malgrado il decorso dei termini per la corresponsione delle somme e le diffide del Comune, il Ministero di Giustizia, tuttavia, non ha liquidato e corrisposto al Comune le somme spettanti.

Con il D.P.R. 61 del 21/2/2014 è stato modificato il D.P.R. 187/1998, inserendo l'art. 2 *bis* (che ancora allo stanziamento di bilancio del Ministero il rimborso, rinviando ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione di "costi standard").

Tale modifica, inoperante nel caso di specie *rationae temporis*, è stata comunque superata dalla Legge di Stabilità 2015. Ad ogni buon conto giova ribadire quanto già dedotto in premessa circa la natura delle spese sostenute dal Comune: (1) trattasi **di rendicontazione di cassa** fondata su parametri reali; (2) non si tratta di fitti figurativi avendo il Comune anticipato canoni di locazioni per immobili non di proprietà comunale destinati agli uffici giudiziari.

Vista la consistente esposizione il Comune ha formulato espressa richiesta di rimborso delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici Giudiziari ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 24/4/1941, n. 392, con nota prot. 18783/04.02 del 18.03.2016 (cfr. doc. 11).

Il Ministero di Giustizia ha riscontrato la richiesta precisando che *"non risultano crediti ex lege 24.04.1941 n. 392, allo stato esigibili, a favore del Comune di Ascoli Piceno"* (circostanza smentita poi dalle successive erogazioni e dal decreto qui impugnato) e che il contributo relativo agli anni 2013 e 2014 *"è in corso di determinazione"*. (cfr. doc. 13) deducendo genericamente, in maniera non circostanziata, circa una verifica effettuata dal Ministero per la decurtazione dei fitti presunti. La circostanza è destituita di fondamento per le ragioni già spiegate.

A fronte del prolungato inadempimento del Ministero di Giustizia, con il decreto qui impugnato il Presidente del Consiglio dei Ministri ha determinato il contributo spettante al Comune di Ascoli Piceno per le cd. "spese di giustizia" stabilendo unilateralmente - senza alcuna interlocuzione con l'Ente, in difetto di istruttoria, in violazione di legge e in contrasto con tutta la rendicontazione puntualmente inviata dall'Ente e dal locale Tribunale - un importo complessivo di € 326.375,48 da corrispondere in n. 30 rate annuali dell'importo di € 10.879,18 cadauna (*sic !*), con ciò riconoscendo un importo (assolutamente inadeguato) pari al 25% delle spese rendicontate esostenute. Detto pagamento è condizionato addirittura alla rinuncia da parte del

ricorrente a ogni ulteriore pretesa economica e azione giudiziaria, il che azzera di fatto il ristoro previsto per legge !

Non v'è chi non veda la palese ingiustizia della decisione assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri gravemente pregiudizievole per gli equilibri di bilancio faticosamente raggiunti da questo Comune, attualmente impegnato a destinare risorse economiche ai servizi pubblici locali e agli interventi conseguenti agli ingenti danni subiti a causa dei recenti eventi sismici !

Ciò stante sorge la legittimazione del Comune di Ascoli Piceno ad agire nei confronti del Ministero di Giustizia a difesa di tale interesse e a formulare domanda di accertamento e materiale corresponsione delle somme dovute ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n. 392/1941 e 1 del DPR n. 187/1998 per le spese di gestione degli uffici giudiziari ivi aventi sede, sostenute negli anni 2006-2015 e quantificate dal Comune (e validate dalla Commissione di Manutenzione) in **complessivi euro 1.292.099,19**; anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15151 del 20.07.2015 la quale ha disposto l'attrazione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie relative alla condanna alla corresponsione delle somme dovute dallo Stato ai Comuni per la gestione degli uffici giudiziari sopportate anticipatamente dai Comuni trattandosi di controversie sull'erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento di un pubblico servizio.

Ne consegue la fondatezza dell'istanza di accertamento del credito del Comune e di condanna del Ministero di Giustizia a corrispondere la somma di € **1.292.099,19** a titolo di contributo per le spese di giustizia da intendersi, a fronte di un'interpretazione costituzionalmente orientata come sopra prospettata, quale ristoro integrale delle spese sostenute dal Comune di Ascoli Piceno per assicurare il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ciò stante si chiede la condanna del Ministero all'integrale rimborso delle somme in ragione dell'affidamento ingenerato dapprima dalla legge, indi dal comportamento del Ministero della Giustizia che sino a tutto il 2010 ha riconosciuto un contributo medio mai inferiore al 90% delle spese anticipate; in via subordinata si chiede la condanna del Ministero di Giustizia a corrispondere al Comune di Ascoli Piceno una somma a titolo di contributo per le spese

sostenute ai sensi dell'art. 1 della L. n. 392/1941 pari a € 1.162.889,27 (90% delle spese rendicontate e anticipate).

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto detto, è evidente.

Il *periculum in mora* lo è maggiormente.

Nel rinviare a tutte le argomentazioni sopra svolte che dimostrano la sussistenza del *fumus boni iuris* che caratterizza la posizione del Comune, si evidenzia che dall'attuazione del provvedimento e della tabella D qui impugnati, palesemente viziati per incompetenza, violazione di legge e difetto di istruttoria discenderebbe un danno gravissimo, ingiusto e irreparabile per il ricorrente.

Infatti, nelle more della celebrazione della udienza del merito, il Comune ricorrente dovrà cancellare dal bilancio le poste attive sin qui maturate e regolarmente iscritte (**doc. 17**) con rilevante pregiudizio per gli equilibri di bilancio in un contesto particolarmente difficile per il Comune di Ascoli Piceno in ragione dei numerosi interventi effettuati e messi in campo a seguito dei recenti eventi sismici che hanno causato danni ingenti.

Per il Comune ricorrente la circostanza comporterebbe il rischio concreto di dissesto finanziario e la impossibilità di attendere alle funzioni pubbliche essenziali.

La mancata concessione dell'istanza cautelare priverebbe l'Amministrazione delle risorse necessarie per lo svolgimento di servizi indispensabili per la comunità nell'attuale difficile contesto. La cancellazione delle somme iscritte in contabilità andrebbe a gravare in modo sostanziale su equilibri di bilancio raggiunti faticosamente, con una radicale azione di *spending review* portata avanti dall'Amministrazione, malgrado i pesanti tagli ai trasferimenti statali già operati in passato.

Si domanda, per questa ragione la sospensione degli atti impugnati e la sollecita fissazione dell'udienza del merito.

In via subordinata, si domanda l'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini e per gli effetti dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.; ovvero ancora per l'accertamento della compatibilità degli artt. 1 e 2 della l. 392/1941 e 1-3 DPR n. 187/1998 con la Costituzione italiana sui profili sopra prospettati.

Per i suesposti motivi

SI CHIEDE

che Codesto On.le Tribunale voglia **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto:

- annullare, previa concessione della misura cautelare richiesta, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.03.2017 "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 comma 439 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*" pubblicato in GURI n. 123 del 29.05.2017, limitatamente all'art. 3 comma 4 e l'allegata tabella D, nella parte in cui si determina il contributo spettante al Comune di Ascoli Piceno per le spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. n. 392/1941 sostenute per gli uffici giudiziari sino al 31.08.2015 e se ne condiziona l'erogazione in trenta rate annuali e alla rinuncia a ulteriori pretese, azioni giudiziarie e/o esecutive;
- accertare l'obbligo del Ministero di Giustizia a provvedere e, il correlativo diritto del Comune di Ascoli Piceno a percepire il rimborso nei limiti di cui all'art. 1 della Legge n. 392/1941 di tutte le somme anticipate per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, per un totale di € 1.292.099,19 a titolo di sorte capitale - in quanto le spese sono state sostenute fino al 31/8/2015 - oltre agli interessi legali, da quantificarsi dalla data di effettivo esborso delle somme come documentate, ovvero, in subordine, dalla data di invio dei rendiconti, ovvero, in ulteriore ipotesi subordinata, dalle scadenze stabilite dal D.P.R. 187/98, con rivalutazione monetaria, con espressa pronuncia sull'incapacità del Decreto emanato di modificare le norme di legge contenute nel DPR 187/1998, e, in ogni caso, sull'irretroattività di percentuali ora per allora determinate; o in via subordinata, accertare l'obbligo del Ministero della Giustizia e il correlativo diritto del Comune di Ascoli Piceno a percepire la somma di € 1.162.889,27 pari al 90% delle spese rendicontate e anticipate dal Comune.
- condannare il Ministero della Giustizia a corrispondere al Comune di Ascoli Piceno la somma

di € **1.292.099,19** a titolo di rimborso delle spese di giustizia sopportate sino al 31.08.2015, o in via subordinata, nella diversa quantificazione di € 1.162.889,27 pari al 90% delle spese rendicontate e anticipate dal Comune.

- nonché, ove occorra, annullare la nota del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG.01/04/2016.0044798 di riscontro alla messa in mora e diffida a determinare, quantificare e corrispondere le spese sostenute dal Comune di Ascoli Piceno formulata in data 18.03.2016. Con vittoria delle spese di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che la controversia è soggetta al pagamento del C.U. nella misura di Euro 650.

Si depositano la deliberazione di Giunta Comunale n.122/2017 e i documenti numerati in narrativa.

Ascoli Piceno - Roma, 25 Luglio 2017

Avv. Sabrina Tosti

Avv. Lucia Iacoboni